



IL COLLEGIO

composto da:

CONCETTA BRESCIA MORRA	Presidente
ENRICO CAMILLERI	Membro scelto dall'IVASS
GIOVANNI MARIA BERTI DE MARINIS	Membro scelto dall'IVASS
FRANCESCO ALESSANDRO MAGNI	Componente designato dalle imprese di assicurazione
STEFANO CHERTI	Componente designato dai clienti consumatori

Relatore STEFANO CHERTI

Riunione del 23/07/2026

FATTO

Con ricorso presentato all'Arbitro Assicurativo in data 8 febbraio 2026 (e reclamo presentato in data 21 marzo 2025), la ricorrente, contraente della polizza relativa al veicolo di proprietà del coniuge, rappresenta che, in data 21 marzo 2025, il mezzo, mentre si trovava parcheggiato presso l'area di sosta di un supermercato, riportava danneggiamenti alla parte posteriore sinistra, pur risultando integro prima della sosta.

L'evento veniva denunciato in pari data presso la pubblica autorità come atto vandalico ad opera di ignoti. La ricorrente contesta la successiva ricostruzione dell'impresa, secondo la quale i danni sarebbero invece riconducibili a due distinte cause: in parte ad atto vandalico e in parte a urto o collisione con altro veicolo od ostacolo.

A sostegno della propria ricostruzione, la ricorrente evidenzia l'assenza di tracce di vernice riconducibili ad altro veicolo e le caratteristiche del luogo di sosta, in prossimità di un deposito di carrelli, che avrebbero reso difficoltosa la manovra di altri mezzi. Ipotizza, in particolare, che i danneggiamenti possano essere stati prodotti mediante un carrello della



spesa e rileva che essi sono stati constatati al termine di un unico e circoscritto periodo di sosta.

Contesta inoltre le modalità dell'accertamento peritale, rappresentando che il perito si sarebbe limitato a effettuare fotografie e a quantificare il danno, senza eseguire specifici rilievi tecnici sulla dinamica e senza verificare, tra l'altro, la presenza di tracce di vernice estranea. Deduce altresì che il perito avrebbe dichiarato di non occuparsi della qualificazione causale dei danni, rimessa al competente centro di liquidazione. Tali circostanze sono state ulteriormente ribadite nelle repliche, nelle quali la ricorrente ha anche prodotto uno schema rappresentativo della posizione del veicolo rispetto all'area destinata ai carrelli.

L'impresa, regolarmente costituita, rappresenta che, a seguito della denuncia di sinistro pervenuta in data 26 marzo 2025, ha tempestivamente avviato l'istruttoria, conferendo incarico a un proprio fiduciario per l'esecuzione degli accertamenti tecnici, comprensivi di rilievi fotografici, analisi morfologica e quantificazione del danno.

Secondo quanto dedotto, gli accertamenti peritali avrebbero evidenziato, da un lato, danni riconducibili ad atto vandalico, consistenti in graffi e quantificati in euro 222,65 al netto dell'IVA e, dall'altro, ulteriori danneggiamenti, tra cui una deformazione del parafrangente posteriore sinistro, aventi diversa morfologia e riconducibili a urto o collisione con altro veicolo od ostacolo.

I primi, pur rientrando nella garanzia "Atti vandalici e dolosi", sarebbero di importo inferiore al minimo di euro 250,00 previsto per lo scoperto del 10%; i secondi non sarebbero invece indennizzabili in quanto non coperti dalle garanzie acquistate.

L'impresa riferisce inoltre di avere proposto alla ricorrente la riparazione del veicolo presso una struttura convenzionata e sostiene che le risultanze dell'accertamento siano state illustrate ai danneggiati dal perito incaricato. Con comunicazione del 28 maggio 2025 veniva quindi formalizzato il diniego di indennizzo.

L'impresa precisa, infine, che non assumerebbe rilievo l'eventuale contemporaneità temporale delle diverse cause lesive, dovendosi invece avere riguardo alla diversa natura eziologica dei danneggiamenti riscontrati. Nella memoria di controreplica conferma integralmente tale ricostruzione e insiste per il rigetto del ricorso.

La ricorrente chiede *"che tutto il danno sia classificato come atto vandalico e conseguentemente il riconoscimento di 900,06 (danno preventivato dal perito) – 250 (franchigia) = 650,06 euro"*.

L'impresa chiede il rigetto del ricorso.

DIRITTO

La controversia concerne l'operatività della garanzia "Atti vandalici e dolosi" in relazione ai danneggiamenti riscontrati sul veicolo assicurato in data 21 marzo 2025.

Secondo la ricorrente, l'intero danno sarebbe riconducibile a un unico evento vandalico verificatosi durante la sosta del mezzo; secondo l'impresa, invece, solo i graffi, quantificati in euro 222,65, sarebbero riferibili ad atto vandalico, mentre gli ulteriori danneggiamenti deriverebbero da urto o collisione e sarebbero, pertanto, estranei alla garanzia azionata.

Ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., incombe sulla parte che fa valere il diritto alla prestazione assicurativa l'onere di provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.



Nel caso di specie, risulta provata l'esistenza di un evento dannoso verificatosi durante la sosta del veicolo. La denuncia presentata ai Carabinieri riferisce della constatazione di graffi e ammaccature sul lato posteriore sinistro del mezzo; la stessa impresa, del resto, riconosce espressamente che una parte dei danneggiamenti è riconducibile ad atto vandalico.

La questione controversa riguarda, pertanto, l'estensione dei danni causalmente riferibili all'evento coperto.

Sul punto, l'impresa fonda la distinzione tra i danni sulla diversa morfologia degli stessi e, in particolare, sulla presenza di una deformazione del parafrangente posteriore sinistro, che ritiene incompatibile con l'atto vandalico e riconducibile a urto o collisione.

Tuttavia, gli elementi prodotti non consentono di ricostruire con sufficiente certezza una netta separazione causale nei termini prospettati dall'impresa.

La diversità morfologica dei singoli danneggiamenti costituisce certamente un elemento valutabile, ma non risulta di per sé decisiva per affermare che essi siano necessariamente derivati da eventi distinti, tanto più considerando che il veicolo è stato lasciato integro e che i danni sono stati constatati al termine del medesimo periodo di sosta.

D'altro canto, neppure la ricostruzione prospettata dalla ricorrente, secondo cui tutti i danneggiamenti sarebbero stati provocati mediante un carrello della spesa, può ritenersi integralmente dimostrata. Le caratteristiche del luogo, la posizione del veicolo e l'asserita assenza di tracce di vernice estranea costituiscono elementi compatibili con tale ipotesi, ma non consentono di ricostruire con certezza la specifica modalità causale di tutti i danni.

Il materiale documentale acquisito consente quindi di ritenere provata l'esistenza di un danno riconducibile alla garanzia azionata, mentre permane incertezza circa l'esatta estensione economica dei danneggiamenti causalmente riferibili all'evento coperto.

L'*an debeat* deve pertanto ritenersi accertato, residuando una difficoltà probatoria relativa alla determinazione del *quantum*.

Come già affermato dalla giurisprudenza, ove sia provata l'esistenza del danno, ma risulti impossibile o eccessivamente difficile determinarne il preciso ammontare, il danno può essere liquidato equitativamente ai sensi dell'art. 1226 cod. civ. (Cass. civ., sez. I, 25 gennaio 2017, n. 1931). Invero, l'art. 1226 cod. civ., applicabile anche nell'ambito del procedimento dinanzi all'Arbitro Assicurativo, consente, una volta accertata l'esistenza di un danno risarcibile, di determinarne equitativamente l'ammontare quando questo non possa essere provato nel suo preciso ammontare o la relativa prova risulti eccessivamente difficile (Decisione AAS n. 456/2026). L'equità opera, dunque, quale criterio legale di determinazione del *quantum*, sul presupposto dell'avvenuto accertamento dell'*an debeat* e dell'esistenza del pregiudizio.

Su un piano distinto – val la pena chiarirlo onde evitare indebite sovrapposizioni concettuali e operative – si colloca l'art. 11, comma 4, del D.M. n. 215/2024, che disciplina specificamente i casi nei quali il Collegio, se ritiene accertato il diritto, liquida il danno o determina la prestazione dovuta secondo equità, sulla base degli elementi forniti dalle parti. La disposizione richiama, in primo luogo, le controversie di cui all'art. 3, comma 4, lett. b), n. 1), vale a dire quelle relative a contratti di assicurazione contro i danni nelle quali sia fatto valere il diritto al risarcimento del danno per responsabilità civile del terzo danneggiato titolare di azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile, entro il limite di euro 2.500; in tutti gli altri casi di cui all'art. 3, comma 4 – tra i quali, per le



assicurazioni contro i danni, quelli diversi dalla predetta ipotesi, entro il limite di euro 25.000 previsto dalla lett. b), n. 2) – il potere è esercitabile su concorde richiesta delle parti.

La differenza tra le due disposizioni risiede, pertanto, nella loro funzione e nei rispettivi presupposti operativi: l'art. 1226 cod. civ. detta un criterio legale di liquidazione del danno in presenza di una difficoltà probatoria relativa alla sua esatta quantificazione; l'art. 11, comma 4, attribuisce invece al Collegio uno specifico potere di determinazione secondo equità della prestazione dovuta, entro i limiti e alle condizioni stabiliti dalla disciplina propria del procedimento arbitrale.

In ogni caso, sia nell'applicazione dell'art. 1226 cod. civ. sia nell'esercizio del potere previsto dall'art. 11, comma 4, l'esistenza del diritto e i relativi presupposti sono accertati secondo le norme applicabili; l'equità interviene esclusivamente nella liquidazione del danno o nella determinazione della prestazione dovuta. Entrambe le ipotesi esulano, pertanto, dalla decisione secondo equità in senso proprio contemplata dall'art. 113 cod. proc. civ., nella quale l'equità costituisce il criterio di soluzione della controversia e consente al giudice, nei casi previsti dalla legge, di individuare la regola concreta del rapporto, pur nel rispetto delle norme costituzionali e processuali, delle disposizioni inderogabili e dei principi informatori della materia.

Così definito l'ambito operativo delle disposizioni richiamate, il Collegio ritiene che, nel caso di specie, invero ricorrano i presupposti per la liquidazione equitativa del danno indennizzabile ex art. 1226 cod. civ. A tal fine, rilevano l'importo complessivo dei danni quantificati in sede peritale, pari a euro 900,06, la pacifica riconducibilità di una parte di essi all'atto vandalico e l'incertezza, alla luce degli elementi documentali disponibili, circa l'esatta estensione dei danneggiamenti riferibili all'evento coperto.

Ne deriva, tenuto conto della quota di danno contrattualmente posta a carico dell'assicurato, per un minimo pari a euro 250,00, la determinazione dell'indennizzo nella misura di euro 400,00.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'impresa corrisponda in via equitativa alla parte ricorrente la somma di euro 400,00, già detratta la franchigia, oltre interessi dal reclamo al soddisfo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'impresa corrisponda a IVASS la somma di euro 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di euro 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

La Presidente

Firmato digitalmente da
CONCETTA BRESCIA MORRA